

<u>CODICE PENALE</u>	<u>CODICE PENALE</u>
<p>Art. 147. Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena.</p> <p>1. L'esecuzione di una pena può essere differita:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) se è presentata domanda di grazia, e l'esecuzione della pena non deve essere differita a norma dell'articolo precedente; 2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizione di grave infermità fisica; 3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre con prole di età inferiore a tre anni. <p>2. Nel caso indicato nel numero 1, la esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.</p> <p>3. Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi dell'art. 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre.</p> <p>4. Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti</p>	<p>Art. 147. Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena.</p> <p>1. L'esecuzione di una pena può essere differita:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) se è presentata domanda di grazia, e l'esecuzione della pena non deve essere differita a norma dell'articolo precedente; 5) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizione di grave infermità fisica; 6) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre con prole di età inferiore a tre anni. <p>2. Nel caso indicato nel numero 1, la esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.</p> <p>3. Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi dell'art. 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre.</p>
<p><u>CODICE DI PROCEDURA PENALE</u></p> <p>Art. 275. Criteri di scelta delle misure (...)</p> <p>4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano una donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l'età di settanta anni. (...)</p>	<p><u>CODICE DI PROCEDURA PENALE</u></p> <p>Art. 275. Criteri di scelta delle misure (...)</p> <p>4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole; tuttavia, nell'ipotesi in cui sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza può essere disposta la custodia cautelare presso case-famiglia protette. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere,</p>

Art. 285. Custodia cautelare in carcere

1. Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare, il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l'imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria.

2. (...)

ORDINAMENTO PENITENZIARIO

L. 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni

Art. 47 ter. Detenzione domiciliare

1. (...)

salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni.

(...)

Art. 285. Custodia cautelare in carcere

1. Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare, il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l'imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia o in caso di madre con prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, presso la casa famiglia-protetta per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria.

2. (...)

Art. 285 bis. Custodia cautelare in casa-famiglia protetta.

Se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia una madre con prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice, in luogo della custodia cautelare presso gli istituti penitenziari, deve disporre la custodia presso le case-famiglia protette.

ORDINAMENTO PENITENZIARIO

L. 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni

Art. 30 quater. Ricovero ospedaliero di minore

1. In caso di invio al pronto soccorso e/o di ricovero in una struttura ospedaliera di minore affidato alla madre detenuta, quest'ultima deve essere autorizzata, con provvedimento da adottarsi con urgenza, ad accompagnare il figlio nonché a soggiornare presso la struttura ospedaliera per tutto il periodo di ricovero.

2. In ipotesi di necessità ed urgenza il provvedimento può essere disposto dal Direttore dell'istituto penitenziario e successivamente convalidato dal magistrato competente.

Art. 47 ter. Detenzione domiciliare

1. (...)

1-*bis*. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'art. 4 – *bis*.

1-*ter*. (...)

Art. 47-*quinquies*. Detenzione domiciliare speciale.

1. Quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47-*ter*, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiazione della pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo.

2. (...)

T.U. IMMIGRAZIONE

D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni

1-*bis*. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'art. 4-*bis*.

1-*ter*. (...)

Art. 47-*quinquies*. Detenzione domiciliare speciale.

1. Quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47-*ter*, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci possono essere ammesse ad espiazione della pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo.

2. (...)

Art. 47-*septies*. Detenzione case protette

Le madri di prole di età non superiore ad anni dieci devono espiazione della propria pena, qualora non possa essere disposta una detenzione con regime più favorevole, nelle case-famiglia protette.

Art. 67-*bis*. Case famiglia protette

Le case famiglia-protette devono essere realizzate fuori dagli istituti penitenziari e organizzate con caratteristiche che, nella dotazione delle misure di sicurezza da adottare, tengano conto principalmente delle esigenze psico-fisiche dei minori.

T.U. IMMIGRAZIONE

D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni

Art. 9 *bis*. Straniero detenuto.

<p>Art. 16. Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione. 1. – 9.</p>	<p>Lo straniero detenuto, fuori dai termini previsti nel presente capo, può, al verificarsi delle condizioni richieste dalla presente legge, far richiesta del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno anche dall'istituto penitenziario.</p> <p>Art. 16. Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione. 1. – 9. 10. Fuori dai casi precedenti, l'espulsione non può mai essere disposta quale pena accessoria alla condanna.</p> <p>Art. 16 bis. Revoca in casi particolari 1. Nell'ipotesi in cui l'espulsione sia disposta e/o debba essere eseguita al termine dell'espiatione di una pena detentiva, il giudice competente, su ricorso di parte o in sede di convalida, fuori dai termini previsti per l'impugnazione, può disporre la revoca del decreto qualora accerti il reinserimento sociale a seguito di lavoro di recupero effettuato durante la detenzione o vi sia una promessa di contratto di lavoro, anche temporaneo. 2. Inoltre il giudice adito, fuori dai casi precedenti, qualora l'espulsione riguardi madre con figli minori ovvero padre, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre, può comunque disporre la revoca del decreto di espulsione ogniqualvolta accerti che corrisponda all'interesse precipuo del minore. 3. Il provvedimento di espulsione rimane sospeso fino alla decisione del giudice adito</p>
<p>Art. 30. Permesso di soggiorno per motivi familiari. 1. (...)</p>	<p>Art. 30. Permesso di soggiorno per motivi familiari. 1.(...) e) al figlio minore della madre straniera ovvero del padre, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre, nei casi in cui nei confronti della stessa sia stata disposta una misura cautelare e/o debba espiare una pena detentiva e/o una misura alternativa per potersi garantire l'unità familiare. Il permesso di soggiorno è rilasciato della durata della misura cautelare e/o detentiva e/o alternativa.</p>